

COMUNE DI NAPOLI

DELIBERA ANTIRACKET

PREMESSO

che la presenza della camorra ha modificato profondamente - e continua a farlo - la geografia ed il tessuto imprenditoriale della nostra città e che le organizzazioni mafiose, grazie alla diffusività e radicamento dell'insediamento sul territorio, sono riuscite ad insinuarsi in tutto il sistema economico e produttivo, anche attraverso operazioni di espulsione dal mercato delle imprese sane, occupando – in alcuni casi, anche prevalentemente e quasi monopolisticamente - importanti settori economici e sempre più penetrando in altri, dall'edilizia al commercio, dal turismo alla finanza;

che l'impatto negativo della criminalità di stampo camorristico sull'economia legale, col suo effetto depressivo e distorsivo sugli investimenti produttivi, è elemento, purtroppo, ormai storicamente acquisito;

che strumento più risalente nel tempo, ma sempre attuale, per l'esercizio della forza intimidatrice camorristica è il delitto di estorsione che aggredisce la libertà individuale ed il patrimonio della vittima, mortifica l'economia legale e sana, violando le più elementari regole di mercato, a partire dalla libera concorrenza, e consentendo alle organizzazioni criminali di esercitare un capillare controllo territoriale;

che, nondimeno, altri fenomeni criminali rilevanti sono rappresentati dalla attività delittuosa di illecita concorrenza che la impresa o azienda camorristica esercita, nei confronti della impresa o azienda non mafiosa, mediante atti di violenza o minaccia, nonché dalle attività delittuose rientranti nelle fattispecie di cui agli artt. 353 c.p. e 353 bis c.p.;

che il Comune di Napoli, da alcuni anni, ha avviato un' autonoma attività di contrasto al fenomeno estorsivo, dapprima favorendo la nascita e le attività delle associazioni antiracket su tutto il territorio cittadino, attivando le costituzioni di parte civile nei relativi processi in qualità di persona offesa, incoraggiando le denunce degli operatori economici e assistendo le vittime; inoltre, di recente, ha rafforzato il proprio impegno attraverso specifiche azioni mirate ad agevolare il pagamento dei tributi comunali per coloro i quali decidono di collaborare con le istituzioni decidendo di denunciare i fatti di estorsione ed usura.

CONSIDERATO

che, in coerenza con le scelte di “politica antimafia” che questa Amministrazione intende perseguire, si ritiene di dover perseguire nella azione politico-amministrativa di contrasto al racket ed alla attività della impresa mafiosa e incoraggiare tutti i soggetti economici – nella misura in cui essi scelgono di non subire la intimidazione delle organizzazioni criminali e di denunciare l'estorsione ovvero i delitti ex artt. 353 c.p., 353 bis c.p. e 513 bis c.p. - anche nel settore degli affidamenti di lavori, servizi e forniture dell'Ente locale, così raggiungendo, inoltre, la finalità non secondaria di creare un mercato realmente concorrenziale ed affrancato dalla imposizione delle organizzazioni criminali;

che, con questo atto, l' Amministrazione comunale intende ricordare Domenico Noviello e Federico Del Prete, tutte le vittime innocenti del racket e le loro famiglie,

RILEVATO

COMUNE DI NAPOLI - DELIBERA ANTIRACKET

che i delitti in materia di estorsione e quelli di illecita concorrenza con minaccia e violenza, perpetrati sul territorio cittadino, legittimano, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l'intervento dell' ente territoriale quale persona offesa/parte civile nei procedimenti penali concernenti detti reati, a difesa di interessi generali dell' intera collettività, tra i quali, certamente, la libertà di impresa e la libera concorrenza, non meno che sotto il profilo della tutela delle libertà e di essenziali diritti di cittadinanza;

che la vigente normativa - comunitaria e nazionale - in tema di appalti pubblici consente al Responsabile del procedimento di affidare - nel pieno rispetto dei principi comunitari di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza - appalti di lavori, servizi e forniture in economia e appalti di lavori con valore inferiore alla soglia comunitaria e, comunque, non superiori ad € 1.000.000,00, ad operatori economici selezionati su invito della Stazione Appaltante;

che il principio di "economicità" nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici può essere subordinato, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e regolanti la materia, ad "esigenze sociali rilevanti" valutate dalla Stazione appaltante, esigenze che questa Amministrazione individua, certamente, nella attivazione di misure concrete di sostegno alle imprese e ai professionisti che denunciano il fenomeno del racket e quello di cui all'art. 353 c.p., 353 bis c.p. e 513 bis c.p.;

che è intenzione di questa Amministrazione, nel prossimo futuro, valutare la opportunità di introdurre ulteriori misure di sostegno alle imprese e ai professionisti denuncianti fenomeni di racket anche nella direzione di "meccanismi premiali" in tema di appalti e di valutare, inoltre, la possibilità di estendere l'ambito di intervento a favore di imprese ed aziende geneticamente mafiose, ma che, in seguito, mediante provvedimenti di sequestro emessi dalla Autorità giudiziaria, imboccano un percorso di definitivo affrancamento dal gruppo mafioso che le ha generate ;

2

RITENUTO

che uno tra gli strumenti più efficaci per incoraggiare simili condotte, radicarle nel tessuto economico e sociale cittadino, favorire al contempo una reale concorrenza tra gli operatori economici, è rappresentato dalla collocazione dei denunciati in un **elenco integrante "circuito preferenziale" di partecipazione agli affidamenti in economia e agli affidamenti di lavori fino alla somma di € 1.000.000,00**, poiché è primario interesse pubblico sostenere i comportamenti di "ribellione" alla imposizione delle organizzazioni criminali e poiché le misure di "sostegno" ai denunciati i fenomeni estorsivi non solo non costituiscono una indebita premialità, ma anzi fungono da elemento che agevola il ripristino di forme essenziali di reale libertà e concorrenzialità del mercato, forme violate dalla attività estorsiva e da quella di illecita concorrenza mafiosa che incidono, compromettendoli, sui valori della libertà personale e della libera attività di impresa limitando la potenzialità economica della azienda vittima dei reati e potendo determinare, addirittura, le condizioni della sua crisi e della sua estromissione dal mercato;

che l'elenco in cui i denunciati saranno inseriti si fonda su cinque distinti livelli di intervento, individuati in base ai diversi importi degli affidamenti e consistenti in:

- I. acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia mediante amministrazione diretta fino ad un importo di € 50.000,00 e mediante cottimo fiduciario fino ad un importo inferiore ad € 40.000,00;
- II. provvedimenti in caso di somma urgenza;
- III. lavori da affidarsi mediante cottimo fiduciario da € 40.000,00 ad € 200.000,00 e, nelle forniture e servizi da affidarsi mediante cottimo fiduciario, da € 40.000,00 ad € 193.000,00,

IV. lavori superiori ad € 200.000,00 e inferiori ad € 500.000,00;

V. lavori superiori ad € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000,00;

che, per gli affidamenti del primo e secondo livello, il responsabile del procedimento attinge, prioritariamente e con prelazione rispetto al mercato, dall'elenco ogni qual volta ricorre la necessità di disporre affidamenti in economia o provvedimenti di somma urgenza; gli operatori economici selezionati devono essere, in ogni caso, muniti di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge;

che, per gli affidamenti del terzo, quarto e quinto livello, il responsabile del procedimento attinge invece all'elenco in via concorrente rispetto al mercato, in modo da creare un meccanismo di regolamentazione dei principi di non discriminazione, turnazione e parità di trattamento nell'ambito della procedura di invio degli inviti agli operatori economici e non altererà, pertanto, le regole della concorrenza preposte a regolare la scelta, da parte dell'ente locale, del miglior contraente, il quale ultimo dovrà, comunque, essere munito di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge,

che occorre incardinare nel Dipartimento autonomo Gabinetto del Sindaco Servizio Legalità e Beni Confiscati la gestione dell'elenco, sia per quanto riguarda la verifica delle domande di accesso, che per i controlli, verifiche successive e aggiornamenti,

che la verifica dei requisiti soggettivi e di carattere tecnico e finanziario sarà svolta ordinariamente dal responsabile del procedimento.

VISTI

il decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. in tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in particolare gli artt. 2, 122 e 125,

il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ii. recante regolamento di attuazione del d.lgs. 163/2006, in particolare gli artt. 173 – 177, 326 – 338,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa integralmente richiamati in questa parte dispositiva:

1. **Approvare** gli indirizzi operativi, meglio specificati nella precedente narrativa e di seguito riportati, finalizzati a rafforzare l'azione pubblica di contrasto ai fenomeni connessi al racket.
2. **Affidare** alle competenze del Dipartimento Autonomo Gabinetto del Sindaco Servizio Legalità e Beni Confiscati la gestione dell'elenco di seguito specificato, demandandogli gli adempimenti conseguenziali.
3. **Approvare in particolare l'indirizzo consistente nella creazione di** un sistema di incentivazione a favore delle imprese e dei professionisti che denunciano fenomeni di racket e i delitti ex artt. 353 c.p., 353 bis c.p. e 513 bis c.p. e che prevede il seguente intervento:

istituzione di un elenco di operatori economici a cui attingere per gli affidamenti negli ambiti di attività negoziale richiamati in premessa, che si articola sui seguenti cinque livelli di intervento differenziati in base agli importi degli affidamenti, e precisamente:

Affidamenti in economia ex art. 125 d.lgs. 163/2006:

- I. acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia mediante amministrazione diretta fino ad un importo di € 50.000,00 e mediante cottimo fiduciario fino ad un importo inferiore ad € 40.000,00: affidamenti diretti da parte del responsabile del procedimento che attinge dall'elenco (sempre secondo un principio di turnazione e non discriminazione) prioritariamente e con prelazione rispetto al mercato;
- II. provvedimenti in caso di somma urgenza a norma degli artt 176 e ss. D.P.R. 207/2010: affidamenti diretti da parte del responsabile del procedimento che attinge dall'elenco (sempre secondo un principio di turnazione e non discriminazione) prioritariamente e con prelazione rispetto al mercato,
 - I. - lavori da € 40.000,00 a € 200.000,00: il responsabile del procedimento formula gli inviti *ex art. 125, comma 8, d.lgs. 163/2006*, assicurando, in ogni caso, una significativa partecipazione degli operatori economici iscritti nell'elenco;
 - forniture e servizi da € 40.000,00 a € 193.000,00: il responsabile del procedimento formula gli inviti *ex art. 125, comma 11, d.lgs. 163/2006*, assicurando, in ogni caso, una significativa partecipazione degli operatori economici iscritti nell'elenco.
Lavori "sotto soglia" *ex art. 122, comma 7, d.lgs. 163/2006*;
 - III. Lavori superiori ad € 200.000,00 e inferiori ad € 500.000,00: il responsabile del procedimento formula gli inviti *ex art. 57, comma 6, d.lgs. 163/2006*, assicurando, in ogni caso, una significativa partecipazione degli operatori economici iscritti nell'elenco,
 - IV. lavori superiori ad € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000,00: il responsabile del procedimento formula gli inviti *ex art. 57, comma 6, d.lgs. 163/2006*, assicurando, in ogni caso, una significativa partecipazione degli operatori economici iscritti nell'elenco,

4. Prevedere l'accesso all'elenco per :

titolari ed esercenti attività imprenditoriali, economiche o professionali i quali dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

- a) aver denunciato gli autori dei delitti, tentati o consumati, commessi sul territorio della città di Napoli, previsti dall'art. 629 c.p. (estorsione), dall'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti), dall'art. 353 bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) e dall'art. 513 bis c.p. (illecita concorrenza mediante violenza o minaccia), limitatamente alle ipotesi in cui ricorra la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991(fatti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all' art. 416 bis c.p. ovvero per finalità di agevolazione del sodalizio camorristico);
- b) di essere persona offesa/parte civile nel relativo procedimento penale;
- c) di non aver aderito o di aver cessato di aderire, dopo la denuncia, alle richieste estorsive e che producano integralmente, altresì, la documentazione indicata al punto 5),

5. Stabilire che, al fine dell'iscrizione nell'elenco, dovrà essere presentata una domanda al Dipartimento autonomo Gabinetto del Sindaco Servizio Legalità e Beni Confiscati riferita ai fatti di cui al punto precedente e l'allegazione della seguente completa documentazione:

- a) certificazione relativa allo stato attuale del procedimento penale;
- b) copia del provvedimento di rinvio a giudizio o provvedimento equivalente (decreto che dispone il giudizio, ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto di citazione per il giudizio direttissimo, decreto di giudizio immediato) emesso relativamente ai delitti, tentati o consumati, previsti dall'art. 629 c.p. (estorsione), dall'art. 513 bis c.p. (illecita concorrenza mediante violenza o minaccia), dall'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti), dall'art. 353 bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), limitatamente alle ipotesi in cui ricorra la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, in relazione alla attività professionale o di impresa esercitata dal richiedente il beneficio/persona offesa dal reato;
- c) attestazione, proveniente dalla Autorità giudiziaria, dalla quale risulti che il richiedente il beneficio non ha aderito o ha cessato di aderire, dopo la denuncia, alle richieste estorsive e che lo stesso ha fornito e continua a fornire ogni utile elemento per la ricostruzione dell'episodio delittuoso

e per la individuazione del responsabile/i dello stesso;

d) autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa per gli affidamenti, ai sensi dell'art. 38 Dlgs 163/08;

6. **Prevedere che** il Dipartimento autonomo Gabinetto del Sindaco Servizio Legalità e Beni Confiscati provveda all'inserimento del richiedente nell'elenco dopo aver accertato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti in delibera e la idoneità e completezza della documentazione prodotta:

7. **Prevedere** che il Dipartimento autonomo Gabinetto del Sindaco Servizio Legalità e Beni Confiscati provvederà al monitoraggio attraverso le seguenti modalità:

- aggiornerà l'elenco ogni semestre solare e invierà l'elenco aggiornato due volte all'anno, in data 30 gennaio e 30 luglio di ogni anno, ai Direttori Centrali, ai Direttori di Municipalità, ai Capi Dipartimento e ai Dirigenti dei Servizi Autonomi, i quali cureranno la diffusione dell'elenco presso i propri Servizi;

- l'iscrizione nell'elenco sarà sempre possibile, ma, per rientrare nella comunicazione relativa al semestre in cui si presenta la domanda, sarà necessario presentare la documentazione prescritta entro l'ultimo giorno del mese precedente la data di comunicazione dell'elenco,

- al termine di ogni anno solare, richiederà all'Autorità giudiziaria notizie specifiche sul procedimento penale nel quale l'interessato è persona offesa/parte civile, soprattutto al fine di verificare la esistenza di eventuali sentenze nel frattempo intervenute ovvero verificare se è intervenuto un diverso comportamento dell'interessato rispetto a quanto dichiarato e comprovato nella domanda come vittima di estorsione;

- disporrà la cancellazione dall'elenco dell'impresa o del professionista almeno nel caso in cui emerga che il soggetto beneficiario, sulla base delle informazioni trasmesse dalla Autorità giudiziaria, abbia reso dichiarazioni false o abbia, comunque, ritrattato quelle rese in precedenza, ovvero siano intervenute sentenze o altri provvedimenti definitivi del procedimento dai quali emerga che il fatto non sussiste ovvero, comunque, che il soggetto istante, indipendentemente dall'esito del processo stesso, ha osservato o osservi un comportamento processuale diverso rispetto a quanto dichiarato nella domanda ed attestato inizialmente dalla Autorità giudiziaria, in particolare che lo stesso non ha più fornito o, comunque, non fornisce ogni utile elemento per la ricostruzione dell'episodio delittuoso e per la individuazione del responsabile/i dello stesso;

8. **Fissare al 30 Gennaio 2012 l'istituzione dell'elenco e al 30 giugno 2012 una prima verifica**, da attuarsi a cura del Dipartimento autonomo Gabinetto del Sindaco Servizio Legalità e Beni Confiscati o, sul funzionamento dell'iniziativa, con l'individuazione, in particolare, delle eventuali criticità e possibili modificazioni da apportare;

9. **Stabilire** che i soggetti inseriti nell'elenco, in caso di affidamento, dovranno essere in regola con gli obblighi tributari nei confronti del comune di Napoli in attuazione delle cd. "Nuove Regole" di cui al Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica.

10. **Conferire**, data l'urgenza che il provvedimento riveste, alla presente deliberazione efficacia immediata, a far data dall'iscrizione nell'albo pretorio.

11. **Comunicare** ai Direttori Centrali, ai Direttori di Municipalità, ai Capi Dipartimento e ai dirigenti dei servizi autonomi la presente deliberazione al fine di assicurare la massima diffusione della stessa.